

IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

=====

Visti gli atti relativi alla sistemazione demaniale del Comune di MORRONE DEL SANNIO (Campobasso).

RITENUTO che con la sentenza 19 marzo 1810 la Commissione Feudale dichiarò demanio universale di Morrone del Sannio la difesa vecchia e nuova di Castelpizzuto, e demanio ex feudale il Bosco di Castiglione.

Di questo il Commissario Zurlo con ordinanza 13 settembre 1811 assegnò a Morrone due quinti e mezzo; e con altra ordinanza 18 novembre 1811 dispose che la parte in tal modo assegnata venisse misurata, elevata in pianta e terminata unitamente al bosco Comunale Codoverre. Con questa seconda ordinanza Zurlo ordinò quotizzarsi due terzi della difesa di Castelpizzuto anzidetta, ed il coltivabile degli altri demani universali, Frascaro delle Case e Serre. Dichiarò con la stessa ordinanza esenti da divisione tutti i terreni appartenenti alle Chiese e luoghi Pii, e dispose conservarsi in tutti i terreni comunali di antica coltura i coloni, commutandosi in canoni pecuniari i terraggi.

Diède esecuzione ad entrambe le ordinanze l'incaricato Francesco Cefarati. La parte assegnata al Comune di Castiglione e Codoverre, compresa la contrada Colleandrone, furono misurati, elevati in pianta e terminati per una complessiva estensione di tomoli 1017

rimasta salda della difesa di Collepizzuto per essersi caducato per effetto dell'art. 40 del Reg/to 26/2/1928 n. 332 il R.D. 19/5/1901 che ne aveva autorizzata l'alienazione, soverò le parti ancora demaniali da quelle passate in legittimo possesso privato sia per effetto delle ordinanze Zurlo del 18/11/1811 e 17/2/1814 di sopra accennate, sia per effetto dei numerosi RR.DD. 27 marzo, 17 aprile, 12 dicembre, 1877; 7, 9 e 12 marzo, 14, 16 e 18 maggio 1879, che approvarono le ordinanze omologatrici delle conciliazioni per legittimazioni seguite alla verifica dell'Agente Parmentola, e di rettifica a ordinanze del contenuto anzidetto; determinò la residua consistenza in ett. 428.0456 dei quali ett. 402.1920 liberi in possesso del Comune, e 25.8536 sia nella Difesa, sia nelle contrade Serre e Case Picciarelle, Stringenti ed intorno l'abitato arbitrariamente occupati.

Di questa estensione occupata ett. 25.7946 vennero legittimati nel possesso degli occupatori in virtù di ordinanza 10 novembre 1937 approvata con R.I. Decreto 13 dicembre successivo, ed ett. 0.0590 vennero reintegrati in virtù di sentenza 8-29 maggio 1937 mediante verbale di 4 ottobre 1937 dell'ufficiale giudiziario Bracone.

Per effetto di tale reintegra di terre demaniali disponibili del Comune di Morrone del Sannio ammontano alla complessiva cifra di ett. 402.2510.

Da elementi non dubbii emergenti dalla relazione dell'istruttore-perito risulta che le medesime non sono suscettibili di altra destinazione che di quella a bosco e pascolo permanente, ed il Ministero

con nota 17 gennaio 1938 n.33674 ha autorizzata l'analoga assegnazione senza compilazione del piano di massima.

Con tale assegnazione le operazioni di sistemazione dei demani del Comune di Morrone del Sannio vengono ultimate, non essendone altre da effettuare.

Letti gli art. 11 e 14 legge 16 giugno 1927 n.1766,37 e 42 Regolamento 26/2/1928 n.332.-

D E C R E T A

1°)- Assegnarsi alla categoria A) dei terreni indicati nell'art. 11 della legge anzidetta, perche, quali bosco e pascolo permanenti servono all'esercizio degli usi civici del pascolo e del legnare, ai quali le dichiara soggette, le seguenti terre demaniali del Comune di Morrone del Sannio:

Demanio	STINGETI	Fol.	9 part.	4	Ett.	1.45.60
▪	SERRE E CASE PICCIRELLE	▪ 28	▪ 51(▪	▪ 18.91.40	
		▪ 34	▪ 6(
		▪ 34	▪ 28(
▪	DIFESA	▪ 10	▪ 119,99,51	▪	▪ 44.22.90	
▪	INTORNO L'ABITATO	▪ 26	▪ 68(▪	▪ 35.03.60	
		▪ 25	▪ 248(
		▪ 25	▪ 252(
▪	CASTIGLIONE	▪ 49	▪ 1	▪	▪ 302.61.60	
					Totale Ett.402.25.10	*****

2°)- Dichiarare chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Morrone del Sannio ed ordina l'archiviazione degli atti relativi.

3°)- Il presente decreto sarà comunicato al detto Comune ed affisso all'albo pretorio comunale per la durata di trenta giorni conse-

cutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizio-
ni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini nelle forme
stabilite dall'art. 16 del Regolamento approvato con R.D. 26 feb-
braio 1928 n.332 in carta da bollo da lire otto.-

Napoli, 4 febbraio 1938-XVI.-

IL R° COMMISSARIO Agg/to

Leppio